

IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai Signori:

Dott. Maurizio Massera <i>Presidente del Collegio ABF di Roma</i>	Presidente
Dott. Flavio Lapertosa <i>Presidente del Collegio ABF di Milano</i>	Membro effettivo [Estensore]
Dott. Marcello Marinari <i>Presidente del Collegio ABF di Napoli</i>	Membro effettivo
Prof.ssa Marilena Rispoli Farina <i>Componente del Collegio ABF di Napoli (designata dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore)</i>	Membro effettivo
Prof. avv. Andrea Tina <i>Componente del Collegio ABF di Milano (designato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti)</i>	Membro effettivo

nella seduta del 17/06/2015, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Esperita infruttuosamente la fase del reclamo, la ricorrente, titolare di un conto corrente cointestato col marito, legittimato a operare in via disgiuntiva, ha lamentato avanti al Collegio ABF di Roma la mancata produzione da parte dell'intermediario di copia di 14 assegni emessi dal cointestatario a favore di terzi e ha chiesto che la banca provveda alla loro consegna.

L'intermediario, dopo avere rifiutato radicalmente la richiesta in sede di riscontro al reclamo, con tempestive controdeduzioni ha opposto nuovamente ragioni di tutela della

riservatezza dei dati personali attinenti a soggetti terzi beneficiari degli assegni, deducendo che il diritto fatto valere dal cliente ai sensi dell'art.119 del TUB deve essere coniugato con quello alla riservatezza, in ragione del quale, non ricorrendo il consenso di costoro, la richiesta della ricorrente sarebbe inaccoglibile; ha osservato inoltre che l'obbligo di fornire le informazioni di cui si tratta sarebbe configurabile solo se, in difetto, la ricorrente non fosse in grado di valutare la legittimità del pagamento degli assegni da parte della banca, per il che sarebbe però sufficiente controllare l'esistenza del titolo e l'autografia della firma. E pertanto si è dichiarato disponibile a consegnare copia degli assegni previo oscuramento del nome del beneficiario, sia in verso che in recto.

Il Collegio di Roma, con ordinanza in data 17.04.2015, ha rimesso la soluzione della controversia al Collegio di Coordinamento in considerazione della rilevanza della questione dibattuta e della esistenza di precedenti difformi dei Collegi territoriali (v. decisioni n. 470 dell'11 marzo 2011; n.10 del 7 gennaio 2011; n. 3493 del 27 giugno 2013; n. 2489 del 22 aprile 2014; in particolare, per la esigenza di un bilanciamento di interessi si è pronunciato proprio il Collegio ABF di Roma con decisione n.2489 del 22.04.2014, osservando che seppure il cliente *“ha diritto a essere informato circa l'avvenuto incasso di un assegno”*, perché tale circostanza potrebbe essere *“rilevante ai fini dell'assunzione di decisioni il cui presupposto è un corretto apprezzamento della consistenza del conto corrente di cui è cointestatario”*, ... tuttavia *“la tutela della riservatezza deve prevalere “su ogni altra informazione circa l'eventuale avvenuto incasso dell'assegno, quale quella relativa al luogo in cui sarebbe avvenuto”...*).

Il Collegio rimettente ha evidenziato che, a fronte del diritto alla consegna dei documenti sancito a favore del cliente dall'art.119, comma 4, del TUB, è stata da più parti opposta l'esigenza di un contemperamento con il diritto alla tutela della riservatezza dei dati personali di soggetti terzi, protetto dagli artt.7 e 9, comma 3, del Codice della privacy, secondo cui le informazioni relative a dati personali non riferibili all'interessato, ma a terzi, non possono formare oggetto di comunicazione senza il consenso dei medesimi. Da qui una divergenza di opinioni tra coloro che ritengono che debba prevalere senz'altro il diritto presidiato dalla legge bancaria e coloro che suggeriscono un più marcato orientamento verso il contemperamento dei diritti, se non la prevalenza della tutela dei dati personali dei terzi, tenendo conto peraltro che, nel caso di cointestazione del conto corrente a firma disgiunta, la configurazione della ipotesi di comunicazione indebita di dati personali verrebbe a dipendere dalla concezione che si abbia in merito alla sovrapponibilità degli interessi dei cointestatari, la cui negazione implicherebbe la necessità di tutelare la

riservatezza non solo dei terzi, ma anche del cointestatario che abbia compiuto l'operazione bancaria oggetto di informativa.

DIRITTO

La controversia propone il tema del bilanciamento tra il diritto previsto dall'art.119, comma 4, del TUB, e il diritto alla tutela della riservatezza dei dati personali di soggetti terzi eventualmente coinvolti nella documentazione richiesta, disciplinato dal d.lgs. 30.6.2003 n.196 (segnatamente dall'art.24 che regola i casi in cui non è necessario il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati personali).

L'art.119, comma 4, del TUB sancisce il diritto del cliente a ottenere a proprie spese copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Tra le operazioni oggetto della informativa rientrano senz'altro tutte quelle concluse dallo stesso richiedente, mentre è controverso se possano rientrarvi anche quelle alle quali egli sia materialmente estraneo, perché poste in essere dal cointestatario.

Il dubbio non sembra giuridicamente fondato giacché il contratto di conto corrente cointestato, ancorché a firma disgiunta, ha carattere unitario, dato che è stipulato tra due parti: la banca da un lato e i correntisti cointestatori dall'altro, i quali costituiscono una sola "parte" formata da una pluralità di persone (parte c.d. soggettivamente complessa).

Da un punto di vista contrattuale, dunque, quando la legge bancaria adotta il termine "cliente", intende riferirsi non al singolo correntista che abbia compiuto una operazione, ma alla "parte" titolare del conto corrente; e pertanto, quando allude alle operazioni poste in essere dal cliente negli ultimi dieci anni, non può che riferirsi a tutti i soggetti contitolari del conto, indipendentemente da chi abbia concluso materialmente l'operazione riversata sul conto stesso, dato che i correntisti, ancorché legittimati a operare separatamente, individuano giuridicamente un unico centro di interessi, a nulla rilevando per la banca (controparte unica contrattuale) che i loro interessi possano nel corso del rapporto assumere in fatto profili conflittuali. Dal che discende anche che, in mancanza di diverso accordo, le comunicazioni relative al rapporto devono essere fatte a ciascuno dei cointestatori, pur quando ricorre il potere di disposizione disgiuntiva, il quale attiene agli atti di esecuzione del rapporto, ma non alle comunicazioni che lo riguardano. Che anzi, come è stato esattamente osservato in dottrina, proprio in questi casi si avverte

maggiormente la esigenza che tutti i contitolari siano posti a conoscenza delle vicende poste in essere da alcuni di loro.

Stando così le cose, il correntista che chiede ai sensi dell'art.119, comma 4, del TUB copia della documentazione inerente alle operazioni poste in essere dall'altro correntista a firma disgiunta si trova nella identica situazione in cui si troverebbe se chiedesse l'informativa documentale relativa a una operazione posta in essere da lui direttamente, ipotesi per la quale, ovviamente, non sarebbe neppure in astratto configurabile un diritto alla protezione dei dati personali del terzo con il quale il correntista abbia compiuto l'operazione attraverso la cooperazione della banca.

Giunti a questo punto, la questione relativa alla esigenza del bilanciamento con il diritto alla protezione dei dati personali dei terzi si risolve in un falso problema e la risposta al tema controverso appare agevole: ai sensi dell'art.119, comma 4, TUB, il correntista ha diritto, a ottenere, "a proprie spese" ed entro un termine non superiore a 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere da lui direttamente o dal contitolare del conto, ancorché a firma disgiunta, senza alcuna omissione a tutela di soggetti che giuridicamente non possono qualificarsi come "terzi" rispetto alle operazioni compiute in esecuzione del contratto di conto corrente.

Il che corrisponde del resto a quanto ha affermato il Garante della privacy, con deliberazione n. 53 del 25 ottobre 2007 (Linee Guida per trattamento dei dati relativi al rapporto banche-clientela), laddove ha precisato che *"il diritto di accedere ai dati personali previsto dall'art.7 del Codice deve essere distinto dal diritto di accesso alla documentazione bancaria previsto dall'art.119 del Tub. Va al riguardo considerato che quest'ultimo, a differenza di quanto previsto dagli artt. 7 ss. del Codice, riconosce al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo e a chi gli subentra nell'amministrazione dei suoi beni, il diritto di ottenere copia di atti o documenti bancari (sia che essi contengano dati personali relativi all'interessato, sia nel caso che ciò non accada). Tale diritto non prevede limitazioni all'ostensibilità delle informazioni contenute nella documentazione richiesta (ivi compresi i dati personali relativi a terzi che dovessero esservi contenuti), neanche in forma di un parziale oscuramento delle informazioni stesse; il suo esercizio prevede il pagamento delle spese a carico del cliente"*.

Vero è che tale deliberazione attiene alla ipotesi che la domanda provenga dal successore del correntista o da chi subentra nell'amministrazione del conto, ma, per le ragioni già illustrate, il principio vale *a fortiori* per il caso del conto cointestato con firma disgiunta, che, giova sottolinearlo, costituisce una forma di semplificazione di un rapporto unitario, spesso

utilizzato in vece del conferimento di una delega a terzi da parte dell'unico soggetto titolare, dimodoché la conoscenza della operazione di pagamento di un assegno compiuta tramite banca da uno solo dei due correntisti a favore di un terzo, in quanto destinata a confluire sul conto cointestato, non può valutarsi alla stregua di un rapporto *inter alios*.

Inutile poi osservare che, quand'anche volesse prospettarsi concettualmente un conflitto tra il diritto alla informazione sui dati personali (disciplinato dal d.lgs. n.196 del 30 giugno 2003) e il diritto alla comunicazione alla clientela bancaria (disciplinato dal d.lgs 1.9.1993 n.385), per il principio di specialità dovrebbe prevalere la previsione della legge bancaria, ancorché anteriore alla formazione del codice della privacy (giacchè *lex posterior generalis non derogat priori speciali*).

Senonché il conflitto tra le discipline menzionate non ricorre neanche riguardandolo tutto all'interno del sistema di protezione dei dati personali, considerando che la regola sancita nell'art.23 del codice della privacy, secondo cui il trattamento dei dati personali da parte di privati è ammesso solo con il consenso dell'interessato, è derogata dal successivo art.24 che non esige il consenso allorché il trattamento sia necessario per "adempiere un obbligo di legge" (nel caso specifico, guarda caso, il disposto dell'art.119, comma, 4 TUB). Quanto poi alla dimensione legittima dell'interesse effettivo del correntista ad avere una comunicazione completa della documentazione, basti ricordare, in aggiunta alle osservazioni precedenti, che tale interesse è *in re ipsa* in quanto ogni operazione compiuta da un correntista influisce sui diritti che spettano solidalmente ai contitolari sul saldo del conto (artt.1298, 1854 c.c.), mentre non si capirebbe la ragione per la quale il nome del beneficiario di un assegno dovrebbe essere oscurato a differenza del nome del destinatario di una operazione di bonifico compiuta dal contitolare del conto, la quale - come è noto - viene rappresentata senza omissis negli estratti conto periodicamente comunicati dalla banca.

La domanda proposta dalla ricorrente va quindi accolta nei termini indicati in dispositivo, fermo restando che il diritto alla comunicazione della documentazione è normativamente correlato all'obbligo di pagare le spese che la banca deve sostenere per l'adempimento della richiesta.

P.Q.M.

Il Collegio accerta il diritto della ricorrente a ricevere dall'intermediario la documentazione richiesta, compresa l'indicazione dei beneficiari.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00, quale contributo alle spese di procedura, e alla ricorrente quella di euro 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA